



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 24 DEL 26/04/2023

**OGGETTO:** Divieti di detenzione, consumo, vendita e somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, in contenitori tetra brik ed in lattine in occasione della manifestazione del Primo maggio 2023.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il giorno 1 maggio 2023, presso il Parco urbano Fausto Noce, è in programma la tradizionale manifestazione che si concluderà con il concerto che prevede l'esibizione musicale dal vivo di numerosi artisti e gruppi;

**CONSIDERATO** che in occasione della suddetta manifestazione:

- si prevede l'afflusso di un numero elevato di spettatori o comunque della possibile presenza nell'area adiacente o limitrofa all'area parco individuata di una rilevante concentrazione di persone, che può comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla predetta possibile presenza di un alto numero di spettatori o comunque persone presenti nell'area e vie adiacenti all'area in oggetto;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, ed in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

**PRESO ATTO** che occorre rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'evento, e, pertanto, disporre di limitare all'interno dell'area parco e nella zona esterna dell'area nella quale si svolgono gli spettacoli/concerti il più possibile il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine può costituire una delle principali cause di danni anche gravi a persone e cose, per il fatto che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

**PRESO ATTO** che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**RILEVATO** che le stesse bottiglie di vetro, di plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati lungo le strade e luoghi pubblici, contribuiscono a fornire una immagine negativa e degradante della città di Olbia;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento degli spettacoli previsti nell'ambito della manifestazione Primo Maggio ad Olbia 2023;

**CONSIDERATO**, a questo proposito, fondamentale impedire la vendita, il consumo ed il porto, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

**DATO ATTO** che nello specifico è opportuno prevedere **all'interno del Parco urbano Fausto Noce e nel raggio (in linea d'aria) di 300 metri all'esterno dell'area del Parco**, il giorno 1 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, il divieto di consumo, detenzione e vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, in contenitori tetra brik ed in lattine;

**VISTI:**

- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

**VISTI:**

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";
- la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

Per tutto quanto sopra, in occasione della manifestazione del Primo Maggio 2023:

**ORDINA**

- **all'interno del Parco urbano Fausto Noce e nel raggio (in linea d'aria) di 300 metri all'esterno dell'area del Parco Fausto Noce**, il giorno 1 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, il divieto di consumo, detenzione e vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, in contenitori tetra brik ed in lattine.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.

È vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere lungo le aree pubbliche individuate nel presente provvedimento, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.

### **AVVERTE CHE**

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

### **INOLTRE DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 26/04/2023

**IL SINDACO  
Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*